



Comune di PENNA SAN GIOVANNI
Provincia di Macerata

Prot. n. 5440

Penna San Giovanni, 29 ottobre 2016

ORDINANZA N. 51/2016 Reg. n. 696

ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI

IL SINDACO

VISTO il verbale di sopralluogo dei Tecnici comunali e la comunicazione dell'Ufficio Polizia Municipale del 24 agosto 2016 da cui risulta che in C.da Colle San Lorenzo le unità immobiliari contraddistinte al N.C.T. Foglio n. 24 Particelle 16, 21, 321,418 di proprietà dei sigg. Nerla Francesco, Nerla Enzo, Nerla Alberto e Arditi Alessandrina, presentano gravi lesioni, tali da dichiarare i fabbricati inagibili e pericolosi per la pubblica incolumità;

CONSTATATO che i suddetti fabbricati ricadono in prossimità della strada comunale e di altri spazi con corte in comune, e dal primo sopralluogo ad oggi presentano un aggravamento dello stato di pericolosità;

RITENUTA, in conseguenza, l'eccezionale e straordinaria necessità ed urgenza, di garantire la pubblica incolumità, ordinando la messa in sicurezza dei fabbricati lesionati gravemente dal sisma;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Reg. 14/9/1989, n°23, Regolamento Edilizio tipo;

VISTO l'art. 54, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Ai sigg.

- **Nerla Francesco**, nato a Penna San Giovanni il 15/08/1955, residente a Civitanova Marche Via Marinetti n.11;
- **Nerla Enzo**, nato a Penna San Giovanni il 08/09/1949, residente a Penna San Giovanni C/da Colle San Lorenzo n. 79;
- **Nerla Alberto**, nato a Penna San Giovanni il 30/11/1950, residente a Grottazzolina (FM) Via Aldo Moro n. 3;
- **Arditi Alessandrina**, nata a Penna San Giovanni il 27/11/1925, residente a Penna San Giovanni C/da Colle San Lorenzo n. 79;

IMMEDIATAMENTE DI RECINTARE L'AREA PERICOLOSA, successivamente DI ADOTTARE TUTTI GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (puntellamento o demolizione) AL FINE DI TUTELARE L'INCOLUMITA' PUBBLICA SEMPRE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E COMUNQUE NON OLTRE 5 (cinque) GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA, con avvertenza che a ciò non ottemperando, si provvederà d'ufficio con spese a carico dei predetti.

La Polizia Locale e le Forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

L'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Si informa, ai sensi dell'art.3 comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. delle Marche entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

IL SINDACO

Giuseppe Mancinelli

